

Contributi - Agevolazioni contributive per assunzione di lavoratori in mobilità - Continuità dell'attività aziendale integrante trasferimento d'azienda, piuttosto che nuova assunzione - Beneficio contributivo - Non spetta.

Processo civile - Valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva - Prevalenza sulle successive deposizioni testimoniali non conformi.

Corte di Appello di Torino - 27.04.2016 n. 98 - Pres. Mariani - Rel. Grillo Pasquarelli INPS (Avv.ti Borla, Parisi) - G. di C.E. (Avv.ti Celi, Gennaro).

La continuità dell'attività aziendale, sia pure sotto diversa denominazione, negli stessi locali, negli stessi cantieri e con lo stesso personale, costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. incompatibile con la fruizione di benefici contributivi spettanti per l'assunzione dalle liste di mobilità.

Le dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva sono da considerarsi prevalenti sulle successive deposizioni testimoniali che suonano come parziali ritrattazioni delle prime e risultano inattendibili.

FATTO - La G. di C. E. ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Alessandria esponendo di avere assunto, nel dicembre 2011, 9 lavoratori, già dipendenti della G. S.r.l. e da questa licenziati, fruendo dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 L. 223/1991 per l'assunzione dalle liste di mobilità; che con verbale di accertamento del 24.5.2012 l'INPS aveva revocato i benefici contributivi concessi e chiesto il pagamento di euro 10.514,00 a titolo di contributi omessi; ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo.

Costituendosi, l'INPS ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, con sentenza dell'11.2.2015 il Tribunale ha accolto il ricorso.

Propone appello l'INPS. La ditta G. resiste al gravame.

All'udienza del 18.2.2016 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

DIRITTO - Il Tribunale ha accolto il ricorso rilevando che tra la G. S.r.l. e la G. non esisteva lo stesso assetto proprietario in quanto il mero rapporto di parentela tra i due titolari delle imprese (rispettivamente, zio e nipote) non integra la situazione contemplata dalla legge per escludere i benefici contributivi; con riguardo alla continuità occupazionale, ha rilevato che nessun rapporto di collaborazione e gestione unitaria era intervenuto tra le due imprese, che avevano sedi diverse ed hanno avuto sorti diverse, in quanto la G. S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 74/2014, mentre la G. ha dimostrato di aver acquistato parte delle attrezzature da soggetti terzi, ha utilizzato automezzi e attrezzature diversi da quelli utilizzati dalla G., ha instaurato rapporti commerciali con soggetti che in precedenza non avevano instaurato analoghi rapporti con la G.; ha osservato, infine, che la G. è attiva anche nel settore (estraneo all'attività della G.) del confezionamento, riparazione e commercio all'ingrosso di indumenti di lavoro, ed ha pertanto ritenuto che non fosse stata dimostrata la sussistenza di un trasferimento di azienda tra la G. S.r.l. e la G..

Con il primo motivo di appello l'INPS censura la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, che dimostrerebbero la prosecuzione della stessa attività aziendale, anche se sotto diversa denominazione, con le stesse modalità e negli stessi luoghi, senza alcun aumento dell'occupazione.

Il motivo è fondato.

In diritto, la giurisprudenza della S.C., richiamata dallo stesso Giudice di primo grado, è ampiamente consolidata nell'affermare che "il riconoscimento dei benefici contributivi previsti

dall'art. 8 L. 223/1991 in favore delle imprese che assumono personale già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Ne consegue che ove l'azienda - intesa come complesso organizzato non solo di mezzi ma anche di lavoratori stabilmente addetti ad essa - abbia continuato o riprenda ad operare (non importando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione totale o parziale dell'azienda) la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c., come modificato dall'art. 47 L. n. 428/1990 e dal D.Lgs. n. 18/2001) il cui adempimento non giustifica l'attribuzione dei benefici contributivi in argomento non traducendosi in un reale incremento occupazionale" (Cass. 12.12.2001 n. 15652; nello stesso senso, Cass. 4.3.2000 n. 2443 (1), Cass. 2.4.2001 n. 4825, Cass. 27.6.2001 n. 8800 (2), Cass. 17.12.2001 n. 15949 (3), Cass. 1.7.2002 n. 95327, Cass. 28.10.2002 n. 15207, Cass. 3.11.2003 n. 16444 (4), Cass. 22.1.2004 n. 1112 (5), Cass. 7.5.2004 n. 8742, Cass. 10.8.2004 n. 15445, Cass. 20.4.2006 n. 9224, Cass. 8.3.2007 n. 5304, Cass. 4.7.2007 n. 15041, Cass. 8.4.2008 n. 9143, Cass. 28.1.2009 n. 2164, Cass. 10.11.2010 n. 22864).

In fatto, è provato che la G. S.r.l., con socio unico C. S. e sede in Novi Ligure, via Trattati di Roma n. 2/A, aveva per attività prevalente "lavori di manutenzione stradale, installazione di segnaletica stradale, guard-rail, dossi stradali, cartellonistica stradale, lavori di muratura in genere, commercio ingrosso di barriere, segnaletica e cartellonistica stradale" ed ha cessato l'attività con dipendenti il 30.11.2011 (doc. 3 G. e verbale ispettivo); che la G. di C. E., con sede in Novi Ligure, via Trattati di Roma n. 2, ha iniziato l'attività di impresa il 6.4.2011 ma ha assunto dipendenti solo nei primi giorni di dicembre 2011, ed ha come attività prevalente "lavori di manutenzione stradale, installazione di segnaletica stradale, guard-rail, dossi stradali, cartellonistica stradale, lavori di edilizia in genere, installazione e manutenzione pannelli fonoassorbenti, lavori di pulizia strade, fossi ed argini, manutenzione aree verdi, lavori di sfalcio erba" (doc. 1 G. e verbale ispettivo), cioè un'attività in gran parte sovrapponibile a quella della G. S.r.l.; che la sede di Novi Ligure, via Trattati di Roma n. 2 (o n. 2/A) - capannone di proprietà della N. D. S.r.l. il cui legale rappresentante è, ancora, il sig. C. S., che l'ha affittato prima alla G e poi alla G. - è stata utilizzata, prima dalla G. S.r.l. e poi dalla G., come ufficio, luogo di ricovero dei macchinari e dei mezzi e luogo di ritrovo dei dipendenti prima della partenza per i cantieri di lavoro (v. verbale ispettivo); che tra il 2 ed il 9.12.2011 la G. ha assunto 9 lavoratori, messi in mobilità dalla G. S.r.l. il 30.11.2011, con lo stesso inquadramento del CCNL Imprese Edili e con le stesse mansioni che avevano presso la G. S.r.l. (ad eccezione del solo sig. V. H., che ha cambiato mansioni - da autista a manovale - senza variazione di inquadramento). Sulla continuità dell'attività aziendale, senza alcuna sostanziale variazione, nonostante il passaggio da G. S.r.l. a G., sono assolutamente eloquenti le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva: "per entrambe le ditte facevo lo stesso lavoro, l'installazione di cartelli stradali, guard-rail. I cantieri erano fuori Alessandria ma ci trovavamo nel capannone di Novi Ligure... via Trattati di Roma. Lavoravo con V. H., V. L. e V.. Siamo sempre la stessa squadra anche nella nuova ditta. Rispetto alla ditta precedente usiamo lo stesso furgone. Da quando ho ripreso a lavorare, lavoriamo sempre nello stesso cantiere a Como" (M. F.); "il mio lavoro consisteva nell'installare guard-rail e cartelli stradali. Quando lavoravamo per l'altra ditta alla mattina alle 7 ci trovavamo tutti nel capannone a Novi Ligure, via Trattati di Roma. Quando sono tornato a lavorare a dicembre ho ripreso a lavorare nello stesso cantiere a Como dove avevo lavorato fino a novembre. Sono stato assunto dalla nuova ditta per finire i lavori precedenti. Nella nuova ditta faccio lo stesso lavoro di prima e lavoro con lo stesso gruppo di persone. Per iniziare il lavoro ci troviamo nello stesso capannone in via Trattato di Roma a Novi Ligure. La ditta dove oggi lavoro si occupa delle stesse cose, ovvero l'installazione di cartelli stradali e guard-rail" (V. L.);

“l’ultimo cantiere dove ho lavorato per la G. S.r.l. era a Como. A dicembre ho ricominciato a lavorare a Como, dove lavoro ancora oggi. Il mio lavoro nella ditta è sempre lo stesso. Ci ritroviamo a Novi Ligure, in via Trattati di Roma” (H. L.); “la G. S.r.l. svolgeva lo stesso lavoro ed aveva sede sempre in Novi Ligure, via Trattati di Roma 2/A. i macchinari che la G. utilizza sono stati acquistati dalla G. S.r.l., così come i camion. Anche il capannone industriale utilizzato dalla G. era precedentemente in affitto alla G. S.r.l., e noi siamo subentrati nell’affitto” (C. G., fratello di C. S. e padre di C. E., e suo coadiuvante nella G.). Le successive deposizioni testimoniali rese dai sigg. M. F., V. L., H. L., C. G. - che suonano come parziali ritrattazioni delle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti in sede ispettiva, in ordine all’identità di mezzi, macchinari e cantieri delle due imprese - sono, evidentemente, viziate da un preordinato intento favorevole al datore di lavoro e devono considerarsi inattendibili, a differenza delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, essendo notorio che i soggetti ascoltati nell’immediatezza dei fatti, senza preavviso e senza possibilità di riflettere sulle conseguenze giuridiche delle proprie risposte, sono normalmente portati a rispondere con onestà e verità alle domande degli Ispettori (v. App. Torino n. 71/2007 (6), n. 1143/2009, e Cass. 22.2.2005 n. 3525, Cass. 26.7.2000 n. 9827). Il fatto che la G. abbia anche clienti e cantieri nuovi e diversi rispetto a quelli della G. S.r.l. (v. testi S., N., M.), peraltro, è del tutto irrilevante, perché le lavorazioni svolte (installazione di cartelli stradali e guard-rail) richiedono, ciascuna, poche ore o pochi giorni di lavoro, e quindi è normale che i diversi cantieri e i diversi clienti si susseguano con rapidità e frequenza. Le risultanze probatorie sopra illustrate, complessivamente considerate, attestano inequivocabilmente che la cessazione dei rapporti di lavoro da parte della G. S.r.l. è stata fittizia, che l’attività aziendale non è di fatto mai cessata, e che, quindi, non si è verificato alcun aumento dell’occupazione ma, di fatto, lo stesso complesso aziendale ha proseguito la stessa attività imprenditoriale, sia pure sotto diversa denominazione, negli stessi locali, negli stessi cantieri e con lo stesso personale, e che pertanto tra la G. S.r.l. e la G. si è verificato un trasferimento d’azienda. È noto che qualsiasi fattispecie che dia luogo ad un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. è incompatibile con la fruizione dei benefici contributivi ex L. 223/1991, perché la continuazione dei rapporti di lavoro con l’imprenditore cessionario non dipende da una scelta discrezionale di quest’ultimo, ma è determinata dall’art. 2112 c.c., che è norma inderogabile di legge (v. Cass. 3.8.2007 n. 17071): la G., pertanto, non aveva diritto di fruire dei benefici contributivi per l’assunzione dalle liste di mobilità, previsti dall’art. 8 L. 223/1991.

Resta assorbito il secondo motivo d’appello (omessa valutazione dei legami parentali tra i rappresentanti legali delle due imprese). In accoglimento dell’appello, le domande proposte con il ricorso introduttivo devono quindi essere respinte; le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2000, p. 799

(2) V. in q. Riv., 2002, p. 772

(3) V. in q. Riv., 2002, p. 652

(4) V. in q. Riv., 2003, p. 1611

(5) V. in q. Riv., 2004, p. 321

(6) V. in q. Riv., 2007, p. 725